

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4640 del 14/09/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1878 del 10/04/2017 per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito in Comune di Longiano, Via G. Bocchini n. 7.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4862 del 14/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1878 del 10/04/2017 per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito in Comune di Longiano, Via G. Bocchini n. 7.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1878 del 10/04/2017 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NANNI OTTAVIO S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Novella n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito nel Comune di Longiano, Via G. Bocchini n. 7." rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con Atto Prot. Com.le 4823 del 14/04/2017;

Atteso che la stessa è stata successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-4835 del 21/09/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con Prot. Com.le 12243 del 29/09/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende all'Allegato A "EMISSIONI IN ATMOSFERA", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 11/05/2022, acquisita al Prot. Com.le 6227 e da Arpae al PG/2022/82038 del 17/05/2022, da NANNI OTTAVIO S.R.L. nella persona di delegata dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 7931 del 15/06/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/99452, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che in data 21/06/2022 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 8228 e da Arpae al PG/2022/103408;

Considerato che in merito alla documentazione presentata in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 8468 del 27/06/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/105938, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue: "IL RESPONSABILE DEL SETTORE Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà di Tecnico competente in Acustica, così come richiesto dall'art. 2 comma 6 della Legge 26.10.1995 n. 447, resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19.10.2011 n. 227, con la quale dichiara che l'azienda "rispetta i valori limite assoluti di immissione ed i valori limite differenziali di immissione (ove applicabili) previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Longiano vigente in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora".Prende atto senza nulla eccepire, della dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa da Tecnico competente in acustica in data 11/05/2022 e allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA, con la quale il tecnico competente in acustica dichiara che l'attività rispetta i valori limite di immissione assoluti e differenziali, stabiliti dal Piano di Classificazione acustica comunale.";

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 13/09/2022, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1878 del 10/04/2017 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NANNI OTTAVIO S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Novella n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito nel Comune di Longiano, Via G. Bocchini n. 7.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con Atto Prot. Com.le 4823 del 14/04/2017, come segue:

- L'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (Arpae)”* e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1878 del 10/04/2017** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NANNI OTTAVIO S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Novella n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito nel Comune di Longiano, Via G. Bocchini n. 7.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con Atto Prot. Com.le 4823 del 14/04/2017, **come segue**:
 - **L'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1878 del 10/04/2017.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1878 del 10/04/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae con determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1878 del 10/04/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 14/04/2017 P.G.N. 4823, aggiornata con determina dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2018-4835 del 21/09/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 29/09/2018 prot. n. 12243.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la Ditta, a seguito di ampliamento dello stabilimento, ha chiesto quanto di seguito riportato:

- sostituzione della macchina "laser lamiera 2" esistente con una nuova (che sarà posizionata nella parte nuova del capannone) dotata di nuovo filtro a cartucce, con aumento della portata della emissione E2 da 3.000 Nmc/h a 3.600 Nmc/h;
- inserimento di n. 5 nuovi bracci di saldatura (da 6 a 11) alla emissione esistente E5 "Saldatura";
- inserimento di una cabina di smerigliatura dotata di filtri a cartucce e di due postazioni di saldatura che saranno aspirate e convogliate alla nuova emissione E7;
- aumento delle materie prime lavorate passando da 800 t/a a 1.500 t/a di semilavorati metallici;
- sostituzione del ventilconvettore di cui alla emissione C1 con una nuova caldaia (200 kW, a metano), sempre ad uso civile, utilizzata per il riscaldamento della nuova parte del capannone.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle emissioni modificate i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività simili già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353, in quanto, pur in presenza di possibili emissioni di sostanze pericolose (Cromo VI e Nichel) derivanti dal taglio laser di acciaio inox, le medesime saranno captate e convogliate all'esterno mediante appositi camini, previa filtrazione con idonei impianti di abbattimento delle polveri, e le precedenti istruttorie per attività simili permettono di ritenere adeguate tali soluzioni impiantistiche.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- la tipologia di attività che la ditta svolge è sostanzialmente la medesima già valutata nei precedenti

procedimenti autorizzatori, con un incremento di circa il doppio dei quantitativi di materie prime ad eccezione del filo di saldatura inox che subisce una riduzione, oltre alle modifiche impiantistiche sopra descritte;

- Emissione modificata E2 “Taglio laser lamiera 2” – l’emissione è attualmente autorizzata con i valori limite per le Polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di azoto (espressi come NO₂ 20 mg/Nmc) e Monossido di carbonio (5 mg/Nmc) stabiliti dai Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente n. 4606 del 04/06/99, al punto 4.13.16 “Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser”, che prevede inoltre l’installazione di un impianto di abbattimento delle Polveri. Tale attività è compresa altresì all’allegato 4.31 punto 5. della DGR 2236/09 e s.m.i, che stabilisce il valore limite per le Polveri totali pari a 10 mg/Nmc.

Diversamente da quanto valutato dalla Ditta, si rileva che, a seguito dell’aumento dei consumi di semilavorati metallici inox, risulta il superamento della soglia di rilevanza di 5 g/h prima degli impianti di abbattimento per le emissioni derivanti da taglio laser E1, E2 ed E4 relativamente agli inquinanti Cromo VI e Nichel appartenenti al Punto 1.1 “Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (Tabella A1)” Classe II della parte II dell’allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Non si ritengono infatti condivisibili le valutazioni proposte dalla Ditta che suddividono la massa di acciaio inox volatilizzata, calcolata sulla base di 150 minuti di taglio, per tutte le 16 ore giornaliere di possibile attivazione delle macchine a taglio laser. Si ritiene infatti più cautelativo calcolare la massima massa di acciaio inox volatilizzata su base oraria considerando la velocità massima del taglio per un ora di funzionamento ($10.000 \text{ mm/min} * 60 \text{ min/h} * 3 \text{ mm} * 0,2 \text{ mm} * 7.930 \text{ kg/dm}^3 * 0,03 = 85,64 \text{ g/h}$) e sulla base di questo valore ricavare i flussi di massa di Cr + Ni ($85,64 \text{ g/h} * 0,264 = 22,6 \text{ g/h}$), ottenendo così un valore superiore alla soglia di rilevanza di 5 g/h. Anche rimanendo al metodo di calcolo proposto dalla Ditta risulta però necessario suddividere il quantitativo di acciaio volatilizzato derivante da 150 minuti di taglio per i 180 minuti di attivazione degli impianti (con 85% tempo di taglio effettivo) anziché per le 16 ore, ottenendo così un flusso di massa di Cr + Ni pari a 18,8 g/h, sempre superiore alla soglia di rilevanza di 5 g/h.

Si fissano pertanto per E1, E2 e E4, oltre ai valori limite della vigente autorizzazione stabiliti dai Criteri CRIAER al punto 4.13.16, anche i valori limite per “Cromo (VI) + “Nichel” pari a 1 mg/Nmc.

Tenuto conto delle modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio della emissione modificata E2, effettuare i tre monitoraggi previsti in sede di messa a regime e successivamente effettuare quelli periodici annuali. Per quanto riguarda le emissioni esistenti E1 ed E4 derivanti da taglio laser dovrà essere effettuato un monitoraggio entro 90 giorni dal rilascio del presente aggiornamento di AUA al fine di verificare il rispetto dei nuovi valori limite per Cr (VI) e Ni.

- Emissione modificata E5 “Saldatura” – tenuto conto delle modifiche inerenti all’inserimento di n. 5 nuovi bracci di saldatura (da 6 a 11), si confermano per tale emissione i valori limite stabiliti nella precedente autorizzazione, oltre all’obbligo per la ditta di comunicare la data di messa in esercizio della emissione modificata, effettuare i tre monitoraggi previsti in sede di messa a regime e successivamente effettuare quelli periodici annuali;
- Emissione nuova E7 “Cabina di smerigliatura e saldatura” – l’attività di smerigliatura rientra al punto 4.13.22 - “*Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura*” che stabilisce il valore limite per le Polveri pari a 10 mg/Nmc, oltre che l’installazione di un filtro a maniche. L’attività è altresì compresa al punto 4.31 “*Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g*” della DGR 2236/09 e s.m.i, che prevede un valore limite per le Polveri totali pari a 10 mg/Nmc. Tenuto conto che la cabina di smerigliatura sarà dotata di un filtro a cartucce, si ritiene accoglibile tale sistema di filtrazione. L’attività di saldatura rientra nei Criteri CRIAER al punto 4.13.20 “*Saldatura*”, che stabilisce i valori limite per le Polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e al punto 4.29 “*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*” della DGR 1769/2010 e s.m.i., che stabilisce il valore limite per le Polveri totali pari a 10 mg/Nmc.

Si prescrivono i valori limite stabiliti dai Criteri CRIAER al punto 4.13.20 sopraindicati, oltre all’obbligo per la ditta di comunicare la data di messa in esercizio della nuova emissione, effettuare i tre monitoraggi previsti in sede di messa a regime e successivamente effettuare quelli periodici annuali.

Il responsabile dell’endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che le emissioni esistenti E1, E2, E3, E4 e la emissione nuova E7 sono dotate di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ed ai fini di una corretta gestione degli impianti di abbattimento installati sulle emissioni, ai sensi di quanto

previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ritiene opportuno prescrivere quanto segue:

"Gli impianti di abbattimento installati sulle emissioni esistenti E1, E2, E3, E4 e la emissione nuova E7 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 9".

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica si ritiene di confermare le condizioni e le motivazioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Comune di Longiano, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Longiano in data 14/04/17 P.G.N. 4823, successivamente aggiornata in data 29/09/2018 prot. n. 12243, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Longiano in data 11/05/2022 P.G.N. 6227 e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. C1 – VENTILCONVETTORE RISCALDAMENTO AMBIENTI (200 kW a metano)

EMISSIONE N. C2 – CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI (183,6 kW a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. E6 – SFIATO BOX COMPRESSORI

derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione ferro e leghe metalliche sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – TAGLIO LASER LAMIERA 1

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – TAGLIO LASER LAMIERA 2

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	3.600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – LEVIGATRICE

Impianto di abbattimento: ad umido

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – TAGLIO LASER LAMIERA 3

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E5 – SALDATURA

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E7 – CABINA SMERIGLIATURA + N. 2 BRACCI ASPIRANTI DI SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce solo sulla cabina di smerigliatura

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. **Entro 90 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento di AUA, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alle **emissioni esistenti E1 ed E4**, al fine di verificare il rispetto dei nuovi valori limite fissati per Cromo (VI) e Nichel. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Longiano la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2, E5** ed alla **nuova emissione E7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2, E5** ed alla **nuova emissione E7** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5 ed E7 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.**
8. Gli impianti di abbattimento installati sulle **emissioni esistenti E1, E2, E3, E4** e sulla **emissione nuova E7** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 9.

9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E1, E2, E3, E4** e sulla **emissione nuova E7**, così come richiesto al precedente punto 8.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.